



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TARANTO

SEZIONE 4

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|-----------|----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | FANIZZA | VITO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | MONTANARO | PINA | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | CATAPANO | GIUSEPPE | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1532/2016
depositato il 01/08/2016

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVP071301707/2015 TRIB.ERARIALI 2010
contro:

AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI LEGALE TARANTO

proposto dal ricorrente:

████████████████████
██

difeso da:

MONTANARO VITO
CORSO UMBERTO I 150 74123 TARANTO TA

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 1532/2016

UDIENZA DEL

12/06/2017 ore 09:00

N°

1306

PRONUNCIATA IL:

12 GIU. 2017

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

13 GIU. 2017

Il Segretario



Il Segretario
(dr. Giuseppe Perillo)

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il giorno 1.8.2016 la [redacted] srl in persona del suo rappresentante p.t. sig. [redacted], rappresentata e difesa dal dott. Vito Montanaro presso il cui studio sito in Taranto al C.so Umberto 150 è elettivamente domiciliata, impugnava l'avviso di accertamento n. TVP071301707/2015 emesso dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Taranto Ufficio Controllo per ritenute ex art 27 c.1/5 DPR 600/73 per anno 2010, notificatole il 2.12.2015.

Precisava l'istante che l'avviso impugnato, relativo all'omesso versamento delle ritenute riferite ai soci [redacted] (quota 18,50) e [redacted] (18,50) in quanto ritenuti titolari di partecipazioni non qualificate per un totale di € 5920,00, prendeva le mosse dall'avviso di accertamento n.TVP031300686/2015 notificato alla [redacted] srl in data 5.6.2015 con cui, per il periodo d'imposta 2010, venivano recuperati costi a fronte di operazioni ritenute inesistenti per € 128.000,00. Chiariva che tale ultimo avviso, emesso sulla scorta di un pvc redatto dalla Guardia di Finanza in data 3.12.2014, era stato tempestivamente impugnato dinanzi a questa CTP.

Eccepiva quindi, come già fatto in quella sede, la mancanza di indagine in merito alle fatture per operazioni inesistenti, la reale esistenza delle sponsorizzazioni contestate, l'omessa instaurazione del contraddittorio, la mancata prova da parte dell'ufficio dell'inesistenza contestata ed il carattere meramente presuntivo dell'accertamento.

Quanto alla distribuzione ed alla percezione di utili da parte dei soci, la ricorrente eccepiva la mancata prova della distribuzione e della loro percezione e la inammissibilità di presunzioni multiple.

Si costituiva l'Agenzia delle Entrate che contestando in toto quanto ex adverso dedotto chiedeva il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è parzialmente fondato e va pertanto accolto, per quanto di ragione.

E per vero, appare indispensabile prendere le mosse dall'esito (in primo grado) del giudizio avente ad oggetto l'impugnazione dell'avviso di accertamento n.TVP031300686/2015 notificato alla [redacted] srl in data 5.6.2015 con cui, per il periodo d'imposta 2010, venivano recuperati costi a fronte di operazioni ritenute inesistenti per € 128.000,00, che evidentemente costituisce il presupposto della pretesa oggetto del presente ricorso.

Orbene questa stessa Commissione, con sentenza in data 5.7.2016, ha disposto "l'annullamento della ripresa fiscale ai fini Ires, Irap ed Iva operata dall'Ufficio in relazione alle fatture emesse dalla [redacted] e l'annullamento parziale della ripresa fiscale ai fini Ires ed Irap operata dall'ufficio in relazione alle fatture emesse dalla [redacted] in ragione di € 8333,00, oltre IVA per l'anno di imposta 2010." Convidendo pertanto quanto ivi ritenuto, risulta automatica la riduzione della pretesa che deve necessariamente tener conto dell'esclusione dai costi per operazioni inesistenti della somma di € 90.000 relativa all'intero imponibile delle fatture emesse dalla [redacted] e della somma di € 8333,00 relativa a parte dell'imponibile delle fatture emesse dalla [redacted].

Quanto alla contestata presunzione di distribuzione degli utili ai soci, va ricordato come costituisca orientamento giurisprudenziale consolidato, "sia quello secondo cui "in tema di

accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base azionaria, in caso di accertamento di utili non contabilizzati, opera la presunzione di attribuzione pro quota ai soci degli utili stessi, salva la prova contraria e la dimostrazione che i maggiori ricavi sono stati accantonati o reinvestiti" (Cass. n. 16885/03, n. 10951/02, n. 7174/02), sia pure quell'altro per il quale, sempre in tema di accertamento delle imposte sui redditi, " è legittima la presunzione di attribuzione pro quota ai soci, nel corso dello stesso esercizio annuale, degli utili extra bilancio prodotti da società di capitali a ristretta base azionaria e tale presunzione - fondata sul disposto del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), induce inversione dell'onere della prova a carico del contribuente"(Cass. n. 20851/05, n. 6780/03, n. 7218/01)" v. Cass.Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 18032 del 2013.

Il ricorso va quindi accolto, per quanto di ragione con riduzione dell'importo di cui all'avviso di accertamento impugnato in proporzione a quanto già accertato con la sentenza n. 2081/2016 a favore della società.

La parziale reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese tra le parti.

PQM

Accoglie il ricorso per quanto di ragione, nella misura di cui alla parte motiva.

Spese compensate tra le parti

Taranto, 12 giugno 2016

Il Giudice estensore



Il Presidente



